

Articolo 6^o

Le azioni, sieno nominative e personali e non possono essere sottoposti a pegno o vincolo di qualsivoglia modo, mentre s'intendano vincolati a favore della società per tutte le possibili evenienze fra socio e la stessa —

Articolo 7^o

Le azioni non possono essere possedute che da operai i quali esercitano l'arte della cooperativa, e sono pagabili all'atto della sottoscrizione —
Calcevano del consiglio direttivo, le azioni potranno essere cedute ad altre persone che esercitano l'arte dei soci, od ai soci stessi —

Articolo 8^o

Chi non essendo socio già divenuto possessore di azioni per eredità, per aggiudicazione giudiziaria, od in qualsiasi modo, deve farne domanda per divenirlo — Salvo il consiglio d'amministrazione ammetterlo o respingerlo — In quest'ultimo caso avrà diritto al dividendo in corso ed al valore dell'azione —
Se l'azione fosse divenuta proprietaria di più persone, esse designeranno un titolare —

Articolo 9^o

Ogni socio non potrà possedere più di cinque azioni — Però non avrà diritto che ad un solo voto nella

assemblea —

Articolo 10^o

Ogni socio appena entra a fare parte alla società dovrà pagare lira una d'entrata, oltre poi a centesimi trenta mensilmente, che servono per le piccole spese giornaliere occorrenti alla società —

In oltre assume l'obbligo di rispettare e sottomettersi al disposto del presente statuto, regolamento interno, oltre alle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo e codice di commercio —

Articolo 11

Per essere ammesso come socio, bisogna prima domanda al consiglio d'amministrazione (bisogna):
a) avere raggiunto l'età di 21 anni;
b) essere operaio esercente l'arte che forma oggetto della società;
c) godere dei diritti e piano di una perfetta moralità;
d) non domiciliato o libero o calamonari —

Articolo 12

Il recesso dei soci è ammesso, però col consenso del consiglio amministrativo nei soli casi di morte o cambiamento di domicilio — In